



R E G I O N E P U G L I A

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1721** del 29/11/2022 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SUR/DEL/2022/00057

OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo per l'aggiornamento continuo dei dati sull'assetto delle istituzioni scolastiche regionali

L'anno 2022 addì 29 del mese di Novembre, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	Assessore	Rosa Barone
V.Presidente	Raffaele Piemontese	Assessore	Sebastiano G. Leo
Assessore	Alessandro Delli Noci	Assessore	Rocco Palese
Assessore	Gianfranco Lopane		
Assessore	Anna G. Maraschio		
Assessore	Anna Maurodinoia		
Assessore	Donato Pentassuglia		
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: SUR_DEL_2022_00057

Oggetto: Approvazione dello schema di *Accordo per l'aggiornamento continuo dei dati sull'assetto delle istituzioni scolastiche regionali*.

L'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo studio, confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue.

Premesso che, per quanto attiene al dimensionamento scolastico e alla programmazione dell'offerta formativa, l'art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997 prevede la riorganizzazione del sistema scolastico in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche.

L'art. 138 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 delega alle Regioni le funzioni in materia di istruzione scolastica e programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, sulla base dei piani provinciali e assicurando il coordinamento con la programmazione ministeriale. Inoltre, l'art. 139 del citato D.Lgs. n. 112/1998 trasferisce alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: "a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche".

Con il DPR n. 233 del 18/06/1998 è stato, quindi, approvato il "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997".

Con la LR n. 24 dell'11/12/2000, Regione Puglia ha recepito le funzioni conferite alle regioni e fornite ulteriori indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l'esercizio della funzione (art. 25, lett. e), nonché in ordine ai compiti attribuiti alle Province (art. 27).

Con l'adozione del primo *Piano regionale di dimensionamento*, approvato con deliberazione del Commissario *ad acta* n. 181 del 01/08/2000, è stato effettuato il riordino in prima fase di tutte le Istituzioni Scolastiche statali pugliesi.

La Legge Costituzionale n. 3/2001 e ss.mm.ii "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" ha riconosciuto alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, tracciando un sistema educativo unitario in cui sono attribuite competenze legislative alle Regioni e funzioni amministrative agli Enti locali, nel quadro di una legislazione statale di principio.

L'art. 64 della Legge n. 133 del 06/08/2008, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e, in particolare, il comma 4-quinquies introdotto dall'art. 3 del DL n. 154 del 07/10/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189 del 04/12/2008, stabilisce che il MIUR e il MEF, sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni, promuovono la stipula di un'intesa in sede di Conferenza Unificata per "disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica [...]. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali".

L'art. 19, commi 4 e 5, della Legge n. 111 del 15/07/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", come modificato da ultimo dal decreto-legge n. 104/2013 (L. 128/2013), ha individuato un numero minimo di alunni per autonomia scolastica (pari a 600 o 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), al fine di veder riconosciuto il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Dichiarato incostituzionale il comma 4 del suddetto art. 19 della Legge n. 111/2011 con sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 07/06/2012, in data 10/07/2012 la 7^a Commissione del Senato ha approvato una risoluzione che impegna il Governo "a rispettare le specificità regionali, stabilendo [...] un parametro che consenta di determinare il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione nell'ambito del quale ciascuna possa compiere le scelte più adatte al proprio territorio [...] basato, da un lato, sul numero di alunni di ciascuna Regione e, dall'altro, sull'esigenza di contenimento della spesa pubblica". È attualmente in atto il tavolo di concertazione, in Conferenza delle Regioni, per stabilire i nuovi criteri per l'attribuzione dell'autonomia scolastica.

Alla luce di quanto rappresentato, la competenza in materia di programmazione dell'assetto scolastico e dell'offerta formativa è esercitata dalla Regione *in primis* mediante l'emanazione periodica di *Linee di indirizzo* e la conseguente approvazione del *Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa*, il cui procedimento vede il coinvolgimento fondamentale degli Enti Locali: Province e Città Metropolitana, chiamati a redigere i *Piani provinciali di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa*, e Comuni, chiamati ad avanzare proposte programmatiche per l'assetto delle istituzioni scolastiche di primo ciclo del proprio territorio.

Per quanto attiene all'edilizia scolastica, ai fini della gestione e del monitoraggio del patrimonio edilizio scolastico è stata istituita l'**Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica**, e in sede di Conferenza – Rep. Atti n. 11/CU del 6 febbraio 2014, è stato sancito l'Accordo chiarendo che *“il Sistema Nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica prevede due componenti: una centrale “SNAES” che garantisce al Ministero dell'Istruzione [...] le conoscenze necessarie all'adempimento della sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un'altra, distribuita in “nodi regionali” denominata ARES, che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli Enti locali stessi”*. In attuazione della succitata norma e degli Accordi siglati in sede Conferenza Unificata, il Ministero dell'Istruzione ha reingegnerizzato il Sistema Nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica (SNAES), che ha comportato lo sviluppo del nuovo programma applicativo denominato **“ARES 2.0”**, e lo ha ceduto in riuso gratuito alle Regioni italiane, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b. del DPCM 31/05/2005 recante *“Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)”*.

Con DGR n. 887 del 15 maggio 2019, è stato istituito, per la Regione Puglia, il “Repertorio del Fabbisogno Regionale di Edilizia Scolastica” nell'ambito dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica 2.0, ove gli enti locali possono inserire nuove proposte progettuali anche non presenti nelle graduatorie dei Piani triennali dell'edilizia scolastica corredate almeno dal documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Considerato che nel corso delle attività di competenza della Sezione Istruzione e Università, tra le quali quelle che hanno portato all'approvazione del *database regionale delle Istituzioni Scolastiche regionali* con AD n. 8 del 09/02/2021, attualmente pubblicato sul portale <https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamento>, alcuni comuni e istituzioni scolastiche hanno trasmesso comunicazioni e segnalazioni in merito alla sussistenza o meno di punti di erogazione del servizio scolastico, dovute all'andamento delle iscrizioni e/o delle frequenze presso i vari plessi scolastici o per necessità programmatiche che avevano interessato tanto l'organizzazione della rete scolastica quanto gli interventi sull'edilizia scolastica. Tale circostanza ha reso necessario non soltanto coordinare le attività dei diversi enti coinvolti, quali la regione, le province/città metropolitana, i comuni, l'ufficio scolastico regionale per la puglia con gli ambiti territoriali, le istituzioni scolastiche, ecc., che incidono su diversi settori della programmazione scolastica (sistemi informativi regionali e ministeriali, dimensionamento scolastico, edilizia scolastica, ecc.), ma anche semplificare tali modifiche non sostanziali dell'assetto scolastico. Si tratta di procedure dovute ad esigenze temporanee e permanenti manifestate dalle istituzioni scolastiche e/o dagli enti locali in tema di sicurezza degli edifici scolastici, di disponibilità edilizia, di allocazione degli studenti. Tali situazioni tradizionalmente sottoposte, nell'ambito del procedimento autorizzativo del *Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa*, evidenziavano tempi procedurali non sostenibili in relazione alle suddette esigenze e alla necessità di tenere costantemente aggiornati i dati informativi ufficiali delle scuole. Si rende, inoltre, necessario condividere e tenere costantemente aggiornato il citato il *dataset* disponibile nei sistemi informativi ufficiali del sistema dell'istruzione (*Sistema Informativo Dell'Istruzione – SIDI, Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica – ARES*, ecc.) attraverso il portale <https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamento>.

Con l'obiettivo di disciplinare la semplificazione delle suddette procedure, ad esito di un tavolo di coordinamento tra la Regione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e Uffici Scolastici Provinciali, sentiti anche l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l'Unione delle Province Italiane, con DGR n. 566 del 06/04/2021 è stato approvato lo schema di *Accordo per l'aggiornamento continuo dei dati sull'assetto delle Istituzioni Scolastiche regionali*, sottoscritto in data 21/04/2021.

A seguito dell'applicazione della disciplina prevista dal suddetto accordo, è emersa l'esigenza di introdurre alcune ulteriori semplificazioni procedurali e, inoltre, alla luce della possibilità di operare sull'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica – ARES concessa anche alle istituzioni scolastiche, ad una revisione della stessa disciplina (cfr. nota del Ministero dell'Istruzione del 19/09/2022). Pertanto è stato predisposto un nuovo schema di accordo, sostitutivo del precedente, che è stato condiviso con le Province e la Città Metropolitana di Bari, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, i quali hanno espresso delle osservazioni che sono state recepite nella versione finale.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene, pertanto, **che sussistano i presupposti di fatto e di diritto** per approvare lo schema di *Accordo per l'aggiornamento continuo dei dati sull'assetto delle istituzioni scolastiche regionali*, che sostituisce la precedente.

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei

cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a *Valutazione di impatto di genere* ex DGR n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

☐ diretto

☒ indiretto

☐ neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) della L.R. n. 7/97 art. 4 propone alla Giunta:

1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa, che si intende integralmente riportato.
2. Di approvare lo schema di *Accordo per l'aggiornamento continuo dei dati sull'assetto delle istituzioni scolastiche regionali*, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, che sostituisce il precedente accordo, sottoscritto in data 21/04/2021, delegando l'Assessore all'Istruzione alla sottoscrizione dello stesso e autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione.
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della PO "Governo del sistema dell'istruzione: rete scolastica e offerta formativa"

(arch. Rocco Pastore)

Firmato digitalmente da
ROCCO PASTORE
Regione Puglia
Firmato il 24/11/2022 15:09
Seriale certificato : 646477

La Dirigente del Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo Studio

(ing. Barbara Loconsole)



Barbara
Loconsole
24.11.2022
15:20:30
GMT+01:00

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università

(arch. Maria Raffaella Lamacchia)



MARIA
RAFFAELLA
LAMACCHIA
24.11.2022
19:30:39
GMT+01:00

La sottoscritta Direttrice di Dipartimento **non ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del DPGR n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii.:

La Direttrice del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione
(avv. Silvia Pellegrini)



Silvia Pellegrini
25.11.2022 09:26:33
GMT+01:00

Sottoscrizione del soggetto politico proponente:

L'Assessore proponente
(prof. Sebastiano LEO)



Sebastiano
Giuseppe Leo
25.11.2022
11:10:04
GMT+00:00

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa, che si intende integralmente riportato.
2. Di approvare lo schema di *Accordo per l'aggiornamento continuo dei dati sull'assetto delle istituzioni scolastiche regionali*, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, che sostituisce il precedente accordo, sottoscritto in data 21/04/2021, delegando l'Assessore all'Istruzione alla sottoscrizione dello stesso e autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione.
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Accordo

tra

Regione Puglia**Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro**

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**Direzione Generale****per l'aggiornamento continuo dei dati sull'assetto delle istituzioni scolastiche regionali****Abbreviazioni e acronimi**

Linee di indirizzo:	<i>Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico e la programmazione dell'offerta formativa, approvate periodicamente da Regione Puglia</i>
Piano di dimensionamento:	<i>Piano di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa, approvato periodicamente da Regione Puglia sulla base delle Linee di indirizzo</i>
ANCI:	<i>Associazione nazionale dei comuni italiani</i>
UPI:	<i>Unione delle province italiane</i>
USR:	<i>Ufficio scolastico regionale per la Puglia</i>
USR-UAT	<i>Ufficio scolastico regionale per la Puglia, Ufficio di Ambito Territoriale competente per provincia</i>
Regione:	<i>Regione Puglia, Sezione Istruzione e Università (o struttura competente, comunque denominata)</i>
ARES	<i>Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica</i>
SIDI	<i>Sistema Informativo dell'istruzione</i>
database regionale	<i>database regionale delle istituzioni scolastiche, realizzato sulla base dei dati SIDI e ARES e pubblicato su https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamento</i>
PES	<i>Punti di erogazione del servizio scolastico, come codificati nel SIDI</i>
spostamento temporaneo	<i>allocazione degli studenti in un edificio diverso da quello assegnato dall'ente locale competente, in forma temporanea (generalmente non superiore ai 24 mesi) per esigenze legate alla sicurezza, all'incolumità, all'esecuzione di lavori, ecc.</i>
per enti locali si intendono:	<i>i comuni, le province e la Città Metropolitana di Bari, ciascuno per le proprie competenze</i>

Si conviene quanto segue.**Art. 1 – Finalità e obiettivi**

1. Il presente accordo ha la finalità di semplificare le modifiche non sostanziali dell'assetto scolastico dettate da esigenze permanenti o temporanee di sicurezza, disponibilità di spazi e allocazione degli studenti tradizionalmente disciplinate nell'ambito del *Piano di dimensionamento* e di registrarle nei sistemi informativi ufficiali, anche al fine di tenere costantemente aggiornato il *database regionale*.
2. Per l'obiettivo di cui al comma precedente, si condividono i dati in possesso e si promuove l'utilizzo dei suddetti sistemi informativi ufficiali presso gli enti locali, anche avvalendosi della collaborazione di ANCI e UPI. Parimenti, l'USR si impegna a condividere i dati in proprio possesso e a promuovere l'utilizzo dei suddetti sistemi informativi ufficiali presso le istituzioni scolastiche.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. Il presente accordo disciplina le seguenti azioni:
 - a. chiusura di un PES; disattivazione del codice meccanografico di un PES non più presente, in punto di fatto, in un edificio scolastico;
 - b. spostamento **temporaneo** di un intero PES o di una parte di un PES (ovvero di un certo numero di classi di un PES) da un edificio scolastico ad un altro;
 - c. riallineamento tra la situazione censita nei sistemi informativi ufficiali e quella presente in punto di fatto;
 - d. rilevazione di sedi "distaccate" di scuole dell'infanzia e primarie; di sedi *succursali* di scuola secondaria di primo grado, qualora previste ad una distanza dalle sedi principali inferiore rispetto alla distanza che le

stesse avrebbero da altre scuole secondarie di primo grado del comune; di sedi *succursali* di scuola secondaria di secondo grado, qualora previste, nello stesso comune, ad una distanza dalle sedi principali inferiore rispetto alla distanza che le stesse avrebbero da scuole secondarie di secondo grado con i medesimi indirizzi di studio;

- e. cancellazione dei codici inerenti agli indirizzi di studio non attivi presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo, secondo i criteri previsti dalle *Linee di indirizzo*.

2. Restano di competenza del *Piano di dimensionamento* le azioni non ricomprese tra quelle elencate al comma 1.

Art. 3 – Competenze e adempimenti dei comuni.

1. Al ricorrere dei casi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a., c. e d. il responsabile del comune, previa intesa con l'istituzione scolastica, aggiorna i dati dell'ARES con particolare riferimento all'**associazione tra il PES (o i PES) e l'edificio scolastico** (o gli edifici scolastici) e invia una comunicazione all'USR, all'USR-UAT competente e alla Regione. In caso di inadempimento o di motivata urgenza, vi provvede la Regione, informando il referente ARES a mezzo e-mail.
2. Al ricorrere del caso di cui all'art. 2, comma 1, lett. b. il responsabile del comune, previa intesa con l'istituzione scolastica, invia all'USR e alla Regione una comunicazione inerente alla **situazione temporanea di associazione tra il PES (o i PES) e l'edificio scolastico** e una successiva comunicazione di cessazione della situazione di temporaneità.
3. Ove necessario, l'USR-UAT, in coordinamento con l'USR, aggiorna i dati del SIDI nei casi di cui alle lett. a., c. e d. dell'art. 2, comma 1, e la Regione aggiorna il *database regionale* nei casi di cui alle lett. a., b., c. e d. del medesimo articolo.

Art. 4 – Competenze e adempimenti delle province e della Città metropolitana di Bari.

1. In sede di prima applicazione, le province e la Città metropolitana di Bari comunicano all'USR e alla Regione l'esatta associazione **tra il PES (o i PES) e l'edificio scolastico** (o gli edifici scolastici).
2. Al ricorrere dei casi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a., c. e d. il responsabile della provincia o della Città metropolitana di Bari, previa intesa con l'istituzione scolastica, aggiorna i dati dell'ARES, con particolare riferimento all'**associazione tra il PES (o i PES) e l'edificio scolastico** (o gli edifici scolastici), e invia una comunicazione all'USR, all'USR-UAT competente e alla Regione. In caso di inadempimento o di motivata urgenza, vi provvede la Regione, informando il referente ARES a mezzo e-mail.
3. Al ricorrere del caso di cui all'art. 2, comma 1, lett. b. il responsabile, previa intesa con l'istituzione scolastica, invia all'USR e alla Regione una comunicazione inerente **alla situazione temporanea di associazione tra il PES (o i PES) e l'edificio scolastico** e una successiva comunicazione di cessazione della situazione di temporaneità.
4. Ove necessario, l'USR-UAT, in coordinamento con l'USR, aggiorna i dati del SIDI nei casi di cui alle lett. a., c. e d. dell'art. 2, comma 1, e la Regione aggiorna il *database regionale* nei casi di cui alle lett. a., b., c. e d. del medesimo articolo.

Art. 5 – Competenze delle istituzioni scolastiche

1. Per le finalità di cui all'art. 1, le istituzioni scolastiche regionali aggiornano nell'ARES le informazioni sui PES e, in particolare, quelle relative al numero di alunni e sezioni presenti in punto di fatto in ogni edificio scolastico, così come associati ai PES dagli enti locali.
2. Nel caso in cui rilevino un'errata o mancata associazione di un PES ad un edificio, le istituzioni scolastiche inviano un'istanza motivata di aggiornamento dei dati all'ente locale competente, all'USR, all'USR-UAT competente e alla Regione.
3. Verificata l'istanza, i sistemi informativi ufficiali sono aggiornati come segue:
 - a. l'ente locale competente aggiorna l'ARES entro 30 giorni; in caso di inadempimento nei termini o di motivata urgenza, vi provvede la Regione, informando il referente ARES dell'ente locale competente a mezzo e-mail;
 - b. ove necessario, nei casi di cui alle lett. a., c. e d. dell'art. 2, comma 1, l'USR-UAT, in coordinamento con l'USR, aggiorna i dati del SIDI;
 - c. la Regione aggiorna il *database regionale*.

Art. 6 – Procedimento su iniziativa dell'USR e della Regione e monitoraggio.

1. Periodicamente l'USR-UAT, in coordinamento con l'USR, e la Regione possono accertare d'ufficio, congiuntamente all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, il ricorrere dei casi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a., b., c. e d.
2. All'esito della verifica di cui al comma precedente, qualora ne ricorrano i presupposti, la Regione aggiorna l'ARES, informando il referente ARES dell'ente locale competente a mezzo e-mail, e il *database regionale*; ove necessario,

nei casi di alle lett. cui a., c. e d. dell'art. 2, comma 1, l'USR-UAT, in coordinamento con l'USR, aggiorna i dati del SIDI.

3. La Regione monitora e coordina, d'intesa con l'USR, le segnalazioni ex artt. 3, 4 e 5 e gli adempimenti sull'aggiornamento dell'ARES da parte delle istituzioni scolastiche e degli enti locali, aggiornando l'ARES in caso di inadempienza con riferimento ai soli casi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, art. 4, commi 1, 2 e 3, e art. 5, comma 2.
4. Le azioni di aggiornamento di cui agli articoli precedenti sono ratificate con l'atto della Regione che approva periodicamente il *database regionale*.

Art. 7 – Cancellazione dei codici inerenti indirizzi di studio disattivi presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo.

1. Entro il 30 novembre di ogni anno l'USR comunica alla Regione l'elenco degli indirizzi di studio delle scuole del secondo ciclo che non hanno ricevuto iscrizioni nelle annualità precedenti e non abbiano classi nel corso di studio ordinamentale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. e., anche se ancora riportati dal SIDI nell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, i quali sono da intendersi disattivati ai sensi delle *Linee di indirizzo*.
2. La Regione, previa istruttoria congiunta con l'USR, approva annualmente il suddetto elenco, al fine di consentire l'aggiornamento del SIDI.

Art. 8 – Norme finali.

1. Il presente accordo sostituisce il precedente, sottoscritto in data 23/04/2021 (schema approvato con DGR n. 556 del 06/04/2021) e ha validità fino alla predisposizione di un'eventuale ulteriore revisione dello stesso.

Per la Regione Puglia

**L'Assessore alla Formazione e Lavoro –
Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola,
Università, Formazione professionale**

prof. Sebastiano Leo

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Il Direttore Generale

dott. Giuseppe Silipo